SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 759)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1980

Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Nel periodo intorno al 1981 si compie il decennio al cui termine devono essere eseguiti il censimento generale della popolazione e i censimenti generali economici. In particolare nel corso del 1981 dovranno essere eseguiti il 12° censimento generale della popolazione, il censimento delle abitazioni, nonchè il 6° censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, mentre nel corso del 1982 dovrà essere eseguito il 3° censimento generale dell'agricoltura.

Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni vengono effettuati nel 1981 in quanto a partire dal 1861 i censimenti italiani — con le sole eccezioni del 1891 e del 1941 — sono stati eseguiti in tutti gli anni terminanti con 1; ed indubbiamente il rispetto della periodicità decennale, consentendo la puntualizzazione, ad intervalli costanti,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

dell'evoluzione demografica, culturale, sociale, economica e civile del Paese, conferisce alla comparazione storica delle risultanze una significatività di immediata evidenza.

L'abbinamento, ormai tradizionale, al censimento della popolazione, di quello industriale, commerciale, dei servizi e dell'artigianato risponde ad esigenze tecnico-organizzative in quanto è opportuno che entrambi si avvalgano degli stessi presupposti strumentali (piano topografico, unità territoriali di rilevazione, rilevatori, eccetera) al fine di realizzare una notevole riduzione della spesa complessiva.

Il censimento dell'agricoltura segue di un anno gli altri censimenti e ciò consente di inserire un giusto intervallo nello sforzo che l'Istituto centrale di statistica nonchè i comuni devono sostenere per la realizzazione di queste fondamentali rilevazioni.

L'anticipata fine della precedente legislatura che ha comportato la decadenza del disegno di legge n. 2637 presentato alla Camera dei deputati il 13 gennaio 1979, nonchè l'effettuazione nella primavera del 1980 delle elezioni amministrative (che richiedono un notevole impegno da parte dei comuni) non consentono di effettuare il censimento agricolo nel 1980, come era stato stabilito anche in relazione ad un regolamento del Consiglio delle Comunità europee. È stato, pertanto, necessario rimandare detta rilevazione al 1982 e ciò a motivo dell'effettuazione, nel corso del 1981, dei menzionati censimenti (popolazione, abitazioni, industria, commercio, eccetera) e della conseguente impossibilità tecnico-operativa di concentrare in un solo anno tutte le rilevazioni censuarie.

Il disegno di legge che si sottopone per la approvazione stabilisce in primo luogo gli anni in cui devono essere effettuati i censimenti (articolo 1) e rimanda sia per le date di riferimento sia per le norme di esecuzione dei medesimi agli appositi regolamenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di poter utilizzare i risultati censuari quali strumenti di conoscenza ai fini della gestione delle materie ad esse demandate, l'articolo 2 prevede la fornitura dei dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione.

L'articolo 3 del disegno di legge assicura il finanziamento globale dei censimenti generali autorizzando per essi una spesa complessiva di 140 miliardi di lire da assegnare all'Istituto centrale di statistica. La quota che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro è pari a 20 miliardi di lire per l'anno finanziario 1980 mentre per gli anni successivi le quote saranno stabilite con apposite norme da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il disegno di legge stabilisce altresì, all'articolo 4, che dei 140 miliardi di lire, la somma di 18.700 milioni è destinata ai comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale dagli stessi sostenute per gli adempimenti ed operazioni precisati nello stesso articolo 4, mentre la somma di lire 500 milioni è devoluta, ad analogo titolo, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili di loro competenza.

Il rimborso forfettario di tali spese di carattere generale trova, peraltro, un precedente nella legge 5 novembre 1971, n. 1060, emanata in occasione dei censimenti generali degli anni 1970-1971.

Sempre nell'ambito dei 140 miliardi è prevista la spesa di 40 miliardi di lire per il compenso delle prestazioni dei rilevatori il cui numero ascende a circa 80.000 per il censimento demografico ed a circa 30.000 per il censimento dell'agricoltura. L'entità, relativamente contenuta, di tale spesa è dovuta all'affidamento dell'incarico di rilevatore a personale dipendente dai comuni ed a personale civile dipendente da amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici.

Sempre sullo stanziamento dei 140 miliardi di lire dovranno inoltre gravare le spese relative ad eventuali prestazioni che l'Istituto centrale di statistica dovesse richiedere a determinati enti in relazione ad insorgenti esigenze tecniche sempre connesse con i censimenti. Non vi graveranno, invece, le spese relative a lavori non disposti dall'Istituto ed effettuati per proprie finalità dagli enti interessati (articolo 4, ultimo comma).

Ai fini della ripartizione delle somme dovute ai comuni (lire 18.700 milioni), ai rilevatori (lire 40.000 milioni) ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (lire 500 milioni) il disegno di legge prevede l'istituzione di apposita Commissione, come peraltro già avvenuto per i censimenti 1970-1971. La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, oltre ai rappresentanti dei Ministeri interessati, comprende anche i rappresentanti dell'ANCI e dell'Istituto centrale di statistica (articolo 5).

L'articolo 6 prevede una deroga alle vigenti disposizioni sul lavoro straordinario dei dipendenti comunali direttamente preposti ai compiti di cui al secondo comma dell'articolo 4 al fine di consentire le particolari prestazioni concernenti i censimenti senza pregiudizio per i normali compiti di ufficio e stabilisce per detto lavoro precisi limiti di tempo e di spesa, questi ultimi nell'ambito dei 18.700 milioni di cui al primo comma dello stesso articolo 4.

L'articolo 7 ribadisce l'obbligo, per tutti coloro che vi sono tenuti, di rispondere alle domande contenute nei modelli di rilevazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete, mentre l'articolo 8 conferma la tutela del segreto di ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti.

L'articolo 9, infine, assicura la copertura dell'onere per l'anno finanziario 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonchè il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.

Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

L'Istituto centrale di statistica fornisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse regionale.

I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle Regioni e Province autonome nella osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Le modalità per la fornitura dei dati di cui al primo comma sono concordate tra l'Istituto centrale di statistica e le singole Regioni e Province autonome.

Art. 3.

Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 mi-

liardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980; per gli anni finanziari successivi le quote da considerare nel predetto stato di previsione sono stabilite con apposite norme da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui al precedente articolo 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei Comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti.

Le spese di cui al comma precedente comprendono: aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del « piano topografico »; ripartizione del territorio comunale in « sezioni di censimento »; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli « stati di sezione » e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzione dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli Uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli Uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili.

Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo precedente, grava altresì la spesa di lire 40 miliardi per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei Regolamenti. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai Comuni e a personale civile delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici.

Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 grava altresì la somma di lire 500

milioni da devolvere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalità dagli enti interessati.

Art. 5.

Le somme di cui ai commi primo, terzo e quarto del precedente articolo 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai comuni e alle Camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 6.

Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche

in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite individuale di 60 ore mensili per non oltre 90 giorni.

La spesa relativa a detto lavoro straordinario non può comunque superare per ciascun Comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale corrisposto dall'Istituto al Comune ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

È fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gestori delle unità locali ed in genere alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione ricevuti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 8.

Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.